



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 63

In data 28/07/2016

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. DELLE SOCIET? "ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A" E "CAIBT PATRIMONIO S.P.A" AI SENSI DELL'ART. 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

L'anno 2016 , il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale Eseguito l'appello, risultano presenti:

| Cognome e Nome | | Presente/Assente |
|-------------------------|--------------|------------------|
| Codognotto Pasqualino | Sindaco | Presente |
| Carrer Gianni | Vice Sindaco | Presente |
| Arduini Annalisa | Consigliere | Presente |
| De Bortoli Elena | Consigliere | Presente |
| Scodeller Sandro | Consigliere | Presente |
| Cassan Cristina | Consigliere | Presente |
| Pitaccolo Gianluca | Consigliere | Presente |
| Fantin Pier Mario | Consigliere | Presente |
| Marchesan Luca | Consigliere | Presente |
| Zirolto Mafalda Sabrina | Consigliere | Presente |
| Driusso Robertino | Consigliere | Presente |
| Boer Laura | Consigliere | Presente |
| Tollon Luca | Consigliere | Presente |
| Bandolin Giampietro | Consigliere | Presente |
| Teso Emiliano | Consigliere | Presente |
| Vizzon Giorgio | Consigliere | Presente |
| Morando Elena | Consigliere | Presente |

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 17 compreso il Sindaco ed Assenti N. 0

Assiste alla seduta il dott. Alessandro Androni, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, inserirlo nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società "Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A" e "CAIBT Patrimonio S.p.A" ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) è socio di Livenza Tagliamento Acque S.p.A con sede a Portogruaro (VE), Piazza della Repubblica n. 1 e di CAIBT Patrimonio S.p.A. con sede a Fossalta di Portogruaro (VE), Via Zannier 9;

che Livenza Tagliamento Acque S.p.A (LTA S.p.A.) con sede legale in Portogruaro, Piazza della Repubblica n. 1 codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 04268260272, REA di Venezia 380371, costituitasi con decorrenza 11 dicembre 2014 a seguito della fusione propria tra Acque del Basso Livenza S.p.A e CAIBT S.p.A. è società a totale capitale pubblico "in house", affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene";

che Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. (ABLP S.p.A.) con sede ad Annone Veneto, viale Trieste 11, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 04046770279, REA di Venezia 360714, società a totale capitale pubblico detiene la proprietà di infrastrutture del Servizio idrico integrato esistenti nel territorio di 18 dei 25 comuni soci di LTA S.p.A.;

che CAIBT Patrimonio S.p.A.(CAIBTP S.p.A.) con sede a Fossalta di Portogruaro (VE), Via Zannier 9, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 04123620272, REA di Venezia 367585, società a totale capitale pubblico detiene la proprietà di infrastrutture del Servizio idrico integrato presenti nel territorio di 8 dei 25 comuni soci di LTA S.p.A.;

che ABLP S.p.A. e CAIBTP S.p.A. sono state costituite a seguito della scissione di "Acque del Basso Livenza S.p.A." (ABL S.p.A.) e "CAIBT S.p.A." effettuata per separare la proprietà delle reti e degli impianti dalla gestione del Servizio Idrico Integrato in conseguenza di quanto disposto dall'art. 23-bis, della legge n. 133 del 06/08/2008 e sue modificazioni, normativa ora abrogata, per consentire la prosecuzione della gestione "in house" del S.I.I.. Infatti, l'abrogato art. 23 bis, comma 8 della legge n. 133/2008 aveva sancito la cessazione delle gestioni di ABL S.p.A. e CAIBT S.p.A. alla scadenza del contratto di servizio, fatto salvo la loro obbligatoria trasformazione da società a totale capitale pubblico a società miste, mediante cessione di una quota pari almeno al 40% del capitale azionario ad un socio privato;

che quindi nascevano tra il 2010 ed il 2011 le società ABL Patrimonio S.p.A. e CAIBT Patrimonio S.p.A., costituite in seguito all'operazione di scissione parziale proporzionale deliberata all'unanimità dai comuni soci con l'obiettivo di conferire la proprietà delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato aventi natura demaniale e che quindi dovevano restare di proprietà pubblica, ad una propria società patrimoniale interamente pubblica, in vista della privatizzazione della gestione del servizio idrico integrato di entrambe le società di gestione ABL S.p.A. e CAIBT S.p.A.;

che ciascuna società patrimoniale insistente sul medesimo territorio comunale di riferimento delle relative società gestionali è proprietaria degli "acquedotti, fognature, impianti di depurazione e di altre infrastrutture idriche" concesse in uso alle società gestionali per l'erogazione del servizio idrico integrato;

che la scissione delle rispettive società patrimoniali, votata all'unanimità da tutti i Consigli comunali dei Comuni soci, era stata disposta anche al fine di giungere alla fusione tra le due società gestionali in favore di un gestore unico del servizio idrico integrato nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità d'Ambito Interregionale "Lemene";

che le società CAIBT S.p.A. e ABL S.p.A., ora LTA S.p.A., corrispondono alle società patrimoniali, fin dalla scissione, un canone di concessione per l'utilizzo delle infrastrutture del S.I.I. necessario a garantire l'equilibrio economico di ABLP S.p.A. e CAIBTP S.p.A. e quindi il pagamento dei debiti residui che le società originarie (ABL S.p.A. e CAIBT S.p.A.,) avevano contratto per realizzare le reti e gli impianti, nonché il pagamento delle spese generali e comunque il pareggio di bilancio così come previsto dall' art. 153 D.Lgs. 152/2006;

che l' abrogazione dell'art. 23-della legge n. 133 del 06/08/2008 e sue modificazioni, per effetto del Referendum popolare del 12-13 giugno 2011, ha rivoluzionato lo scenario operativo nel quale era maturata a suo tempo la decisione dei comuni soci di scorporare il patrimonio di entrambe le società perché confluisse nella società patrimoniale di riferimento, rilanciando le cosiddette "società in house";

che la società in house LTA S.p.A., in quanto totalmente pubblica e soggetta al controllo analogo da parte dei suoi soci, ha riacquisito quindi piena idoneità e titolarità, rispetto all'indirizzo originario già manifestato dai Comuni soci, ad essere oltreché affidataria unica della gestione del S.I.I. anche soggetto proprietario delle infrastrutture del servizio idrico integrato;

che i comuni soci di LTA S.p.A. sono anche soci o di ABLP S.p.A. o di CAIBTP S.p.A. e che il comune di Portogruaro è socio di entrambe le società patrimoniali;
che le società ABL Patrimonio e CAIBT Patrimonio non hanno dipendenti;

che con la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società "Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A." e "CAIBT Patrimonio S.p.A.", le società del servizio idrico integrato presenti nell'Ambito Ottimale Interregionale del Lemene si ridurranno ad un'unica società;

Visto l'art.1, comma 611 della Legge n. 190/2014, (legge di Stabilità del 2015), il quale obbliga gli enti locali ad attuare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse sulla base dei criteri fissati dal legislatore;

Vista la nota prot. C/378 del 23.03.2015 inviata da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. a tutti i comuni soci avente ad oggetto: "Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute da Enti Locali. Legge di stabilità 2015", con la quale veniva quantificato il risparmio conseguente all'incorporazione delle due società patrimoniali in euro 64.500 per i soci di Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e in euro 52.500 per i soci di CAIB Patrimonio S.p.A.;

Preso atto che le assemblee di Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e CAIBT Patrimonio S.p.A., società partecipate da tutti i comuni soci anche di LTA Spa hanno, in data 28 aprile 2015, conferito mandato all'Amministratore Unico delle rispettive società per dare attuazione ad un progetto di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società "Acque del Basso Livenza Patrimonio SPA" e "CAIBT Patrimonio SPA" ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;

Preso ancora atto che i soci di LTA Spa (che sono anche soci di ABLP S.p.A. o CAIBTP S.p.A.) riuniti in data 23/06/2016 nell'assemblea dell'Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (OICC) di LTA, ai fini del controllo analogo su LTA S.p.A. a norma dell'art. 32 dello statuto sociale, hanno:

- esaminato e dato parere favorevole preventivo unanime alla bozza del Progetto di fusione per incorporazione in LTA Spa di ABLP S.p.A. e CAIBTP S.p.A.;
- esaminato il documento Iter Fusione, riepilogativo di modalità e tempi del procedimento di Fusione che prevede la stipula dell'Atto di fusione entro il 20.12.2016 e fissa la decorrenza degli effetti della fusione dal 01.01.2017 al fine anche di dare attuazione alle norme in merito alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dagli enti locali in modo da conseguire la riduzione;
- dato mandato all'organo amministrativo delle società coinvolte di procedere nell'adottare il Progetto di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque Spa delle società CAIBT Patrimonio S.p.A. e ABL Patrimonio S.p.A.;

Rilevato quindi che ai sensi dell'art. 32 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione di LTA S.p.A., ai fini del controllo analogo da parte dei Comuni soci, ha acquisito parere preliminare favorevole dell'O.I.C.C. datato 23/06/2016, ha successivamente in data 23/06/2016 approvato la Fusione in oggetto a norma dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;

Rilevato ancora che l'Amministratore Unico di ABL Patrimonio S.p.A. in data 23/06/2016 ha approvato la Fusione in oggetto a norma dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;

Rilevato altresì ancora che l'Amministratore Unico di CAIBT Patrimonio S.p.A. in data 23/06/2016 ha approvato la Fusione in oggetto a norma dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;

Visto il Progetto di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e CAIBT Patrimonio S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile comprendente: l'allegato A (Statuto della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.); l'allegato B (Prospetto riepilogativo delle attuali partecipazioni dei soci in LTA); l'allegato C (Prospetto delle azioni complessivamente attribuite ai soci di LTA, ABLP e CAIBTP per effetto della fusione) e l'allegato D (Prospetto delle azioni possedute dai soci in LTA ante fusione e post fusione), approvato sia dal Consiglio di Amministrazione di LTA S.p.A. che dall'Amministratore Unico di entrambe le società patrimoniali ABLP S.p.A. e CAIBTP S.p.A.;

Vista la Relazione dell'organo amministrativo sul Progetto di fusione delle società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e CAIBT Patrimonio S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile per illustrazione e giustificazione, con i relativi profili giuridici ed economici, dell'operazione di fusione e la determinazione dei rapporti di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni;

Visto lo Statuto di Livenza Tagliamento Acque Spa;

Ravvisata quindi l'opportunità di provvedere in merito;

Visti gli articoli 2501 e seguenti del codice civile;

Visto l'art. 42 e l'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 24.12.2007;

Sentita la relazione del Sindaco;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore

Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEELL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;;

conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

presenti n.17 ;
votanti n. 17;

con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

Delibera

- 1) di approvare la fusione ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile mediante incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e CAIBT Patrimonio S.p.A. per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate;
- 2) di approvare il Progetto di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e CAIBT Patrimonio S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, ivi compreso l'adeguamento dello Statuto di Livenza Tagliamento Acque S.p.A, che si allega alla presente;
- 3) di approvare la Relazione degli amministratori sul progetto di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e CAIBT Patrimonio S.p.A., ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile con relativi profili giuridici ed economici dell'operazione di fusione e la determinazione dei rapporti di cambio delle azioni e le modalità di assegnazione che si allega alla presente;
- 4) di prendere atto e approvare che, a seguito della fusione di cui al punto 1) con l'incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e CAIBT Patrimonio S.p.A, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. società a capitale interamente pubblico e in house, affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato, sarà l'unico soggetto del Servizio Idrico Integrato operante nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale del Lemene;
- 5) di dare mandato al Sindaco o suo delegato ad intervenire all'Assemblea di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e di CAIBT Patrimonio S.p.A. con tutte le facoltà di legge per deliberare la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e CAIBT Patrimonio S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la presente deliberazione, nonché di rinunciare alla Relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies.

con successiva separate votazione
presenti n.17 ;
votanti n. 17;

con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società "Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A" e "CAIBT Patrimonio S.p.A" ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
26/07/2016

Il Segretario Generale
F.TO DR. ALESSANDRO ANDROSONI

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società "Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A" e "CAIBT Patrimonio S.p.A" ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
26/07/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.TO Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Il presente verbale di deliberazione in data 28/07/2016 n. 63 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE

F.to Dott. Alessandro Androni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 16/08/2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 04/08/2016

L'impiegato di Segreteria

Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 04/08/2016

L'impiegato di Segreteria

Nicola Emmanuelli

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 04/08/2016

L'impiegato di Segreteria

Nicola Emmanuelli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA EMMANUELLI

CODICE FISCALE: IT:MMNCL79T15F770H

DATA FIRMA: 04/08/2016 14:11:50

IMPRONTA: 30306266616262633632653461303436363530343964386639643834613437333632616633333532

PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA'
“ACQUE DEL BASSO LIVENZA
PATRIMONIO SPA” E “CAIBT
PATRIMONIO SPA” NELLA SOCIETA'
“LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE
SPA” EX ART. 2501 TER CODICE
CIVILE.

Approvato dagli Organi Amministrativi di Livenza Tagliamento Acque
S.p.A., Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e di Caibt Patrimonio
S.p.a. in data 23 giugno 2016.

PREMESSA

A norma dell'articolo 2501- *ter* del Codice Civile gli Organi Amministrativi delle società LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. (di seguito anche LTA), ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.p.A. (di seguito anche "ABLP") e CAIBT PATRIMONIO S.p.A. (di seguito anche CAIBTP) hanno predisposto, ed approvato in data 23 giugno 2016, il progetto di fusione tra le tre società.

Il presente Progetto di Fusione contempla l'ipotesi di fusione "per incorporazione" delle società ABLP e CAIBTP in LTA che unendosi daranno vita ad un unico soggetto. Si evidenzia che tutti i soci della società incorporante LTA sono anche soci o in CAIBTP oppure in ABLP (ad eccezione del Comune di Portogruaro, socio di entrambe), e che non ci sono altri soci.

Ai sensi dell'articolo 2504- *bis*, comma 1 del Codice Civile, la società risultante dalla fusione, a decorrere dalla data di effetto dell'operazione, assumerà i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Tenuto conto dei tempi ragionevolmente necessari per completare l'intero iter dell'operazione, l'obiettivo degli Organi Amministrativi è dare effetto alla fusione a far data dal 01 gennaio 2017.

Pertanto, trattandosi di una fusione per incorporazione, è previsto che gli effetti della fusione siano posticipati al 01 gennaio 2017 nel caso in cui il processo di fusione si concluda (con l'iscrizione al Registro Imprese dell'ultimo atto di fusione) prima di tale data.

Qualora il processo di fusione si concludesse in data successiva, è prevista la retrodatazione al 01 gennaio 2017 (più precisamente dalla data di inizio dell'esercizio della società incorporante nel corso del quale si ha il compimento del processo di fusione) dei soli effetti ai quali si riferisce l'articolo 2501- *ter*, numeri 5) e 6), e degli effetti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del Dpr 917/1986.

Si precisa che la società incorporante LTA svolge per i Comuni soci e nell'ambito del loro territorio, oltre che nel territorio del comune di Morsano al Tagliamento, (Ambito Territoriale Ottimale "Lemene") l'attività di gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, approvvigionamento, accumulo, trattamento, adduzione, trasporto, distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali e agricoli; di raccolta, collettamento, allontanamento e scarico delle acque reflue; di depurazione e smaltimento dei fanghi residui risultanti dal processo di trattamento delle acque reflue, mentre le società incorporate ABLP e CAIBTP sono proprietarie, nel territorio dei comuni soci, delle reti, degli impianti e delle infrastrutture attraverso le quali LTA eroga il servizio. Per l'utilizzo delle infrastrutture LTA paga un canone di concessione.

La società LTA dopo l'incorporazione continuerà a svolgere esattamente la stessa attività, con la differenza che sarà anche proprietaria delle reti e degli impianti.

A seguito della fusione il capitale sociale di LTA sarà determinato in Euro 15.000.000.

1- SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (art. 2501- ter n. 1 del Codice Civile)

Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti:

- **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.**, con sede in Portogruaro (Ve), Piazza della Repubblica n. 1, capitale sociale Euro 3.166.126,00 interamente versato, suddiviso in n. 3.166.126 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare n. 04268260272, iscrizione al REA n. 380371;

- **ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.p.A.**, con sede in Annone Veneto (Ve), viale Trieste n. 11, capitale sociale Euro 7.993.843,00 interamente versato, suddiviso in n. 7.993.843 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare n. 04046770279, iscrizione al REA n. 360714;

- **CAIBT PATRIMONIO S.p.A.**, con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), Via L. Zannier n. 9, capitale sociale Euro 2.414.366,00 interamente versato, suddiviso in n. 2.414.366 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare n. 04123620272, iscrizione al REA n. 367585.

Per effetto della Fusione le società patrimoniali ABLP e CAIBTP si estingueranno in quanto incorporate in LTA, che rimarrà l'unico soggetto al contempo gestore del SII e proprietario delle infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio.

2- STATUTO DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE (art. 2501- ter n. 2 del Codice Civile)

La società risultante dalla fusione adoterà lo statuto sociale allegato A) al presente progetto di fusione.

Lo statuto adottato è quello di LTA, che è stato approvato a marzo 2014 in occasione della sua costituzione.

Non sono intervenute nel frattempo novità legislative che ne suggeriscano la modifica.

L'unica modifica si avrà all'articolo "5) Capitale sociale" in quanto il nuovo capitale sociale sarà determinato in Euro 15.000.000.

Si segnalano di seguito le principali previsioni dello statuto.

La società incorporante manterrà la denominazione **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.**, in sigla anche "LTA S.p.A.", ed avrà sede legale in Portogruaro (presso il Palazzo Municipale), una sede secondaria amministrativa in Fossalta di Portogruaro (VE) (via L. Zannier n. 9) e una sede secondaria operativa in Annone Veneto (Ve) (viale Trieste n. 11).

Il capitale sociale sarà di Euro 15.000.000,00, costituito da n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050, che potrà essere prorogata con decisione dei soci.

L'oggetto sociale è immutato ed è sostanzialmente costituito dall'attività di erogazione del servizio idrico integrato.

La società potrà essere amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri o da un Amministratore Unico. È previsto uno specifico articolo che disciplina il funzionamento dell'Organismo di Controllo Analogico, essendo la società soggetto affidatario "in house providing" del servizio erogato.

3- RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI E CONGUAGLIO IN DENARO (art. 2501- ter n. 3 del Codice Civile)

Sulla base dei bilanci riferiti al 31 dicembre 2014 e delle valorizzazioni espresse dagli Organi Amministrativi delle società coinvolte, i rapporti di cambio sono stati determinati avendo riguardo che il capitale sociale della società incorporante LTA a seguito della fusione sarà pari ad Euro 15.000.000.

Sono stati determinati tre differenti rapporti di cambio, uno per ogni società:

A) per ogni azione di "Livenza Tagliamento Acque S.p.A." posseduta dai soci, saranno attribuite **1,683545** azioni ordinarie di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A., con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all'unità;

B) per ogni azione di "Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A." posseduta dai soci, saranno attribuite **0,735464** azioni ordinarie di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE

S.p.A., con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all'unità;

C) per ogni azione di "CAIBT Patrimonio S.p.A." posseduta dai soci, saranno attribuite **1,569988** azioni ordinarie di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A., con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all'unità.

Di conseguenza, al fine di compensare la perdita dei resti infrazionabili è previsto un conguaglio a carico di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, a favore dei soci di LTA, ABLP e CAIBTP, di complessivi Euro 71,25 (settantuno virgola venticinque) sulla base di una valorizzazione di ogni azione di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. di Euro 2,74.

Per una migliore comprensione sono forniti alcuni prospetti riepilogativi in allegato. Nell'allegato B) risultano il numero di azioni di LTA attualmente possedute da ogni socio e la percentuale di partecipazione al capitale sociale che rappresentano.

Nell'allegato C) sono determinate le azioni da assegnarsi ai soci LTA, ABLP e CAIBTP per effetto dei concambi sopra evidenziati, senza e con troncamento dei decimali, il resto infrazionabile ed il conguaglio spettante.

Nell'allegato D) per ogni socio sono riepilogate le azioni possedute in LTA ante fusione e post fusione, con evidenziate le quote percentuali di partecipazione, che sono sostanzialmente identiche, salvo differenze infinitesime relative ai resti infrazionabili.

4- MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE (art. 2501- ter n. 4 del Codice Civile)

Dalla data di efficacia della fusione la società risultante dalla fusione procederà:

- all'annullamento di tutte le azioni esistenti di LTA, ABLP e di CAIBTP;
- all'emissione di n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, che saranno attribuite, sulla base dei rapporti di cambio sopra evidenziati, come segue:

- A) n. 5.330.303 azioni ai soci di LTA;

- B) n. 5.879.174 azioni ai soci di ABLP;

- C) n. 3.790.523 azioni ai soci di CAIBTP;

- entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione la società risultante dalla fusione verserà i conguagli in denaro ai soci conseguenti alla determinazione dei rapporti di cambio.

All'esito della fusione tutti gli attuali azionisti di LTA, ABLP e CAIBTP riceveranno azioni ordinarie della società risultante dalla fusione, aventi tutte i medesimi diritti.

Si precisa che il capitale sociale di LTA post fusione, pari ad euro 15.000.000 è più alto di Euro 1.425.665 rispetto alla somma dei capitali sociali delle tre società coinvolte ante fusione, che è pari ad Euro 13.574.335.

Tale valore sarà liberato mediante imputazione a capitale sociale di parte della riserva straordinaria esistente in LTA.

5- DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE (art. 2501- ter n. 5 del Codice Civile)

Obiettivo primario del presente progetto è quello di dare effetto alla fusione con il 01 gennaio 2017.

Tenuto conto delle tempistiche necessarie per completare l'iter della fusione, l'atto di fusione sarà presumibilmente stipulato nell'ultimo trimestre del 2016, probabilmente nei mesi di novembre o dicembre.

Pertanto nel caso in cui l'ultima delle iscrizioni al Registro Imprese dell'atto di fusione avvenga prima del 31/12/2016, in applicazione della previsione del comma 2, secondo periodo dell'articolo 2504- bis del Codice Civile, tutti gli effetti della fusione devono intendersi posticipati al 01 gennaio 2017.

Qualora invece l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro Imprese avvenga in data successiva al 31/12/2016, gli effetti della fusione si avranno da tale data di iscrizione, che costituisce il completamento del processo di fusione.

Soltanto in quest'ultimo caso il momento dal quale le azioni della società incorporante attribuite ai soci delle incorporate parteciperanno agli utili è retrodatato alla data di inizio dell'esercizio dell'incorporante nel corso del quale si ha il compimento del processo di fusione.

Si precisa che eventuali utili conseguiti dalle società coinvolte fino al momento di effetto della fusione, saranno iscritti tra le riserve di patrimonio netto della società incorporante.

6- DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (art. 2501- ter n.6 del Codice Civile)

Qualora l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro Imprese avvenga prima del 31/12/2016, in applicazione della previsione del comma 2, secondo periodo dell'articolo 2504- bis del Codice Civile, anche la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell'incorporante deve intendersi posticipata al 01 gennaio 2017.

Qualora invece l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro Imprese avvenga in data successiva al 31/12/2016, la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell'incorporante è retrodatata all'inizio dell'esercizio dell'incorporante nel corso del quale si ha il compimento del processo di fusione. In tal caso sono retrodatati alla medesima data gli effetti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del Dpr 917/1986.

7- TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (art. 2501- ter n.7 del Codice Civile)

Le società partecipanti alla fusione non hanno emesso particolari categorie di azioni o titoli diversi dalle azioni, cui possa essere riservato un trattamento particolare.

8- VANTAGGI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (art. 2501- ter n. 8 del Codice Civile)

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il presente progetto di fusione sarà depositato per l'iscrizione al Registro delle imprese a cura degli Organi Amministrativi di LTA, CAIBTP e ABLP.

Qualora i soci unanimemente lo consentano, la decisione in ordine alla fusione potrà avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dall'iscrizione del progetto di fusione al Registro delle Imprese e con rinuncia da parte degli stessi, qualora fosse necessario, al preventivo deposito della determinazione del valore delle azioni (art. 2437 ter).

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione di LTA, ed agli Amministratori Unici di ABLP e CAIBTP sono conferiti i più ampi poteri per apportare al progetto di Fusione ed ai suoi allegati le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie per il buon esito dell'operazione di Fusione.

Portogruaro - Annone Veneto – Fossalta di Portogruaro li, 23 giugno 2016

Allegati:

allegato A) Statuto sociale LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.

allegato B) Prospetto riepilogativo delle attuali partecipazioni dei soci in LTA;

allegato C) Prospetto delle azioni complessivamente attribuite ai soci di LTA, ABLP e CAIBTP per effetto della fusione;

allegato D) Prospetto delle azioni possedute dai soci in LTA ante fusione post fusione.

“LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”

STATUTO

Indice

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- Art. 1) Denominazione
- Art. 2) Sede
- Art. 3) Oggetto sociale
- Art. 4) Durata

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - SOCI - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO - TRASFERIMENTO DI AZIONI

- Art. 5) Capitale Sociale
- Art. 6) Prestiti obbligazionari
- Art. 7) Aumento di capitale
- Art. 8) Azioni
- Art. 9) Domiciliazioni e recapiti
- Art. 10) Partecipazioni di soggetti alla società
- Art. 11) Cessione di azioni

TITOLO III - ASSEMBLEA

- Art. 12) Assemblea degli azionisti
- Art. 13) Avviso di convocazione
- Art. 14) Convocazione dell'assemblea
- Art. 15) Partecipazione
- Art. 16) Presidenza dell'assemblea e segreteria
- Art. 17) Materia riservate all'assemblea

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

- Art. 18) Numero componenti, durata in carica ed incompatibilità
- Art. 19) Nomina, sostituzione e compensi
- Art. 20) Vice-presidente, Amministratore/i delegato/i, Direttore generale, segretario
- Art. 21) Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione
- Art. 22) Poteri e rappresentanza
- Art. 23) Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione

TITOLO V - DIRETTORE GENERALE

- Art. 24) Scelta – responsabilità – compiti – deleghe di rappresentanza – sostituzioni

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

- Art. 25) Collegio Sindacale
- Art. 26) Revisione legale

TITOLO VII - BILANCIO E UTILI

- Art. 27) Esercizio sociale e redazione del Bilancio
- Art. 28) Destinazione degli utili e dividendi

TITOLO VIII - COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI - DIRITTO DI RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

- Art. 29) Clausola compromissoria
- Art. 30) Diritto di recesso
- Art. 31) Scioglimento e liquidazione

Titolo IX - SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

- Art. 32) Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.C.) ai fini del controllo analogo

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata Livenza Tagliamento Acque S.p.a., in sigla anche “LTA S.p.a.”.

Art. 2) - Sede

1. La Società ha sede legale in Comune di Portogruaro (VE).

Sono istituite una sede secondaria amministrativa in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) e una sede secondaria operativa in Comune di Annone Veneto (VE).

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare il trasferimento della sede legale nel territorio di uno qualsiasi dei Comuni soci e istituire o sopprimere sedi secondarie.

L'Assemblea può istituire o sopprimere filiali, succursali, depositi, agenzie uffici di rappresentanza o altre unità locali comunque denominate.

Art. 3) - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività nel campo:

- della ricerca, captazione, produzione, approvvigionamento, accumulo, trattamento, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua ad usi civili, industriali e zootecnici;
- della raccolta, collettamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque reflue;
- dell'attività di depurazione e smaltimento dei fanghi risultanti dal processo di trattamento delle acque reflue.

2. La Società può svolgere quanto al precedente comma 1 mediante l'utilizzo di risorse proprie e / o di terzi, nel rispetto della normativa vigente per le società pubbliche affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

3. La Società può svolgere attività strumentali, connesse, complementari ed affini a quelle indicate al precedente comma 1.

4. Con riferimento agli ambiti definiti dai precedenti commi 1 e 3, la Società può svolgere attività di studio, di consulenza e di progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.

In particolare, fanno parte delle funzioni proprie della Società di cui ai commi precedenti quelle di:

a) progettazione e mantenimento in pristino delle opere del Servizio Idrico Integrato, ovvero: delle reti, degli impianti e delle dotazioni tecnico amministrative d'acquedotto, di depurazione e di fognatura, ivi comprese quelle previste nelle aree di nuova urbanizzazione, secondo gli indirizzi di pianificazione della Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';

b) costruzione – diretta od indiretta in appalto a terzi – delle opere impiantistiche sub a), inclusi gli allacciamenti d'utenza d'acquedotto e/o di fognatura;

c) controllo delle quantità e della qualità degli scarichi dei reflui immessi in fognatura – nel rispetto dei limiti di accettabilità delle acque di scarico – anche in ragione del corpo idrico ricettore – in relazione alle vigenti ed emanande disposizioni legislative e regolamentari in materia –, nonché delle quantità e della qualità dell'acqua potabile, come meglio definite negli strumenti di regolamentazione dei rapporti tra Società e Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';

d) rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in fognatura, anche in occasione dell'estensione delle reti fognarie comunali;

e) applicazione delle tariffe della somministrazione dell'acqua e dei servizi di fognatura e di depurazione, in coerenza con quanto previsto dalle Autorità competenti in materia tariffaria e nel rispetto della normativa nazionale e regionale per tempo vigente.

5. Può inoltre svolgere altre attività idriche, attività non idriche con infrastrutture del servizio idrico, nonché altre attività non idriche come definite dall' AEEGSI.
6. Può inoltre svolgere, in via strumentale e connessa rispetto all'attività principale, lo studio, lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca ed innovazione in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione e ricerca.
7. Per lo svolgimento della propria attività ed il raggiungimento dei propri scopi, oltre ad operare in via diretta, la Società può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, di nuova costituzione e/o esistenti, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nonché associarsi con altri soggetti pubblici.
8. La Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro, può porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie attive e passive ivi compresa l'emissione di obbligazioni e qualunque atto collegato al raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/1998.
9. La Società può costituire società controllate con oggetto sociale analogo o correlato al proprio.
10. La Società può prestare o ricevere fidejussioni, garanzie reali, altre garanzie comunque denominate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

Art. 4) - Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. L'Assemblea straordinaria può prorogarne la durata o sciogliere anticipatamente la Società.
3. Lo scioglimento avviene per le cause previste dalle leggi vigenti ed in particolare il Codice Civile, nonché per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – SOCI – ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO – TRASFERIMENTO DI AZIONI

Art. 5) - Capitale sociale

1. Il Capitale sociale è di Euro € 15.000.000,00 (quindicimilioni /00), suddiviso in numero 15.000.000 (quindicimilioni) azioni ordinarie nominative di € 1 (uno/00) cadauna.
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Art. 6) - Prestiti obbligazionari

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Le obbligazioni convertibili di qualsiasi natura debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

L'assemblea degli obbligazionisti deve scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative all'assemblea straordinaria.

Art. 7) - Aumento di capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con conferimenti in denaro, di beni in natura o crediti, coerentemente con gli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile.
2. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia. Le azioni di nuova emissione debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni di ciascuno possedute, salvo il disposto del quarto e quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.
3. Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni di cui al comma 2 rimaste inopinate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 del Codice Civile.

Art. 8) - Azioni

1. Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto. Il diritto di voto spetta al socio anche in caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle azioni stesse. Si esclude l'emissione dei relativi titoli azionari.
2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una azione e comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.
3. I versamenti in denaro sulle azioni sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.
5. L'acquisto di azioni proprie è disciplinato dalle norme del Codice Civile in materia.

Art. 9) - Domiciliazioni e recapiti

1. I soci ad ogni effetto e per ogni rapporto connesso o comunque dipendente dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto, si intendono domiciliati nel luogo risultante dal Libro soci, nel quale dovranno far annotare il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica ai quali ricevere le comunicazioni, e tutte le successive variazioni dei recapiti forniti.
2. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, gli Amministratori, i Sindaci, ed il Revisore se nominato, notificano alla società il domicilio al quale ricevere le comunicazioni, il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica. Successive modificazioni e/o revoche dei dati comunicati dai soci, amministratori, organo di controllo e revisore, avranno effetto nei confronti della società soltanto se comunicate per iscritto.
3. Le comunicazioni della società si considerano regolarmente eseguite se effettuate agli ultimi domicili, numeri di fax, telefono e indirizzi PEC o di posta elettronica notificati.

Art. 10) - Partecipazione di soggetti alla Società

1. La società è a totale capitale pubblico locale. Possono quindi partecipare alla Società esclusivamente Enti Pubblici Territoriali Locali.
2. La richiesta di annotazione nel Libro dei Soci del trasferimento di azioni in violazione alla previsione di cui al precedente comma deve essere rifiutata e non avrà effetto nei confronti della società.

Art. 11) - Trasferimento delle azioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) le proprie azioni, dovrà previamente informare l'Organo Amministrativo, per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando la quantità delle azioni che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

2. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a trasmettere la comunicazione ricevuta dal socio venditore a tutti i soci iscritti al Libro Soci da almeno 60 giorni prima della data di ricezione.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni in questione.
4. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione al socio venditore ed a tutti i soci delle proposte di acquisto in prelazione pervenute.
5. La prelazione dovrà essere esercitata da ogni singolo socio su tutte le azioni in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili, nei limiti dei cui all'art. 10.
7. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice civile.
8. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti interessate (acquirente/i e venditore/i) entro trenta giorni dalla richiesta ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.
9. Se una delle parti interessate non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza dell'altra parte diligente. Similmente, in caso di non accordo, per il terzo arbitro.
10. Il prezzo determinato dal Collegio degli Arbitri diventerà vincolante per i soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salva la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.
11. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito al socio cedente entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.
12. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non violi quanto previsto all'art. 10.
13. Tutte le comunicazioni, informative, o scambi di informazioni comunque denominati, previsti dal presente articolo, si considerano regolarmente effettuati a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o Raccomandata A.R..

Titolo III ASSEMBLEA

Art. 12) - Assemblea degli azionisti

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13) - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci, all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, mediante PEC o Raccomandata A.R. o altro mezzo che dia riscontro dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14) - Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in ogni caso non oltre 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, per l'approvazione del bilancio.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da questi predisposta.

Art. 15) - Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile mediante delega scritta.

Art. 16) - Presidenza dell'assemblea e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento di questi, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci presenti all'adunanza.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, proposto dallo stesso Presidente all'Assemblea, che lo nomina.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione, alla identità e legittimazione dei presenti ed ai risultati della votazione.

4. La direzione dei lavori assembleari, la regolazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

5. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 17) - Materie riservate all'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva la relazione programmatica annuale, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di carattere programmatico;

b) approva il Bilancio d'esercizio;

c) decide la struttura dell'Organo Amministrativo, nomina e revoca gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina e, nei limiti di legge, revoca i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale, ovvero decide l'attribuzione della revisione legale al Collegio sindacale;

e) determina, nel rispetto della normativa vigente, il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale;

f) delibera le eventuali azioni di responsabilità verso Amministratori e Sindaci;

g) delibera in ogni altra materia ad essa riservata dal codice civile.

2. Anche ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea, le autorizzazioni all'Organo Amministrativo per l'approvazione, da parte di quest'ultimo, degli atti di cui all'art. 21, comma 9.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

4. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più di due terzi del capitale sociale.

5. Se esistono diverse categorie di azioni le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata

Titolo IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18) - Numero dei componenti, durata in carica ed incompatibilità

1. La società può essere amministrata, alternativamente e su decisione dei soci in sede di nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero da un Amministratore Unico. Gli Amministratori devono essere nominati nel rispetto di eventuali specifici requisiti di legge, previsti per le società a partecipazione pubblica, in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove vigenti. Per Organo Amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione oppure l'Amministratore Unico.

2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi della loro carica.

3. Non possono ricoprire cariche di Amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.

4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, la comunicazione dello stesso va resa al Collegio Sindacale.

Art. 19) - Nomina, sostituzione e compensi

1. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero nei limiti dall'art.18, comma 1.

2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica o alla nomina di altro Amministratore; in entrambi i casi, l'Amministratore nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione ancorché dimissionario, ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Al fine della nomina degli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare.

5. La nomina degli Amministratori avverrà sulla base di liste, che dovranno essere formate nel rispetto di eventuali specifici requisiti richiesti dalla legge per le società a partecipazione pubblica in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove esistenti.

Per poter essere ammessa alla votazione, ogni lista dovrà essere presentata da uno o più soci che complessivamente rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle azioni con diritto di voto; le liste sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Qualora un socio abbia concorso a presentare più liste non avrà diritto di voto nella nomina degli Amministratori e, per la verifica del limite del 20%, alle liste che ha contribuito a presentare dovrà essere sottratta la sua percentuale di partecipazione al capitale sociale.

6. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

7. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

8. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista. Alla lista verranno attribuiti tanti voti quante sono le azioni con diritto di voto dei soci che l'hanno votata.

9. Qualora vengano poste ai voti un numero di liste pari o superiore a due, ad una sola lista non può comunque spettare un numero di consiglieri superiore a due, in caso di Consiglio di Amministrazione di tre membri, a tre, in caso di Consiglio di Amministrazione di cinque membri.

Tenendo conto del limite anzidetto, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro o per cinque, a seconda del numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente a ciascuna lista, determinando un'unica graduatoria decrescente.

10. Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo dell'OICC, ed approvato dall'Assemblea, saranno determinate le modalità con le quali i candidati di ogni lista dovranno essere associati ai quozienti ottenuti dalla lista medesima, in modo da garantire la rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione di ciascuna lista in ragione dei voti ottenuti, ma tenendo conto di eventuali specifici requisiti richiesti dalla legge per la composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o per l'eleggibilità di alcuni suoi membri nelle società a partecipazione pubblica.

11. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Il candidato che risulterà associato al quoziente più elevato viene nominato dall'Assemblea Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui l'assemblea decida di nominare un Amministratore Unico, sarà eletto chi viene associato al quoziente più elevato.

12. Per la revoca degli amministratori si applica l'articolo 2383 del Codice Civile.

13. Il compenso spettante ai membri dell'Organo Amministrativo è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nei limiti delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 20) - Vice-presidente, Amministratori delegati, Direttore Generale, segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le funzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, scelto al di fuori dei propri membri, dotato delle competenze previste dal successivo articolo 24.
4. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 21) - Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale ma all'interno del territorio delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio stesso, o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da trasmettere a ciascun Consigliere ed a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o per posta elettronica, ma almeno 24 ore prima dell'adunanza.
3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.
5. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze se invitato e senza diritto di voto.
6. Ogni Consigliere dispone di un voto; non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.
7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente e in mancanza dal Consigliere nominato dai presenti.
8. Il Consiglio, salvo quanto previsto al comma successivo, delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.
9. Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno due Consiglieri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, e di almeno tre Consiglieri in caso di Consiglio di cinque membri, le deliberazioni concernenti:
 - a) la sottoscrizione, l'acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo;
 - b) gli indirizzi ai fini della nomina o della designazione dei rappresentanti della Società in seno agli organi di controllo delle società od enti al cui capitale la Società partecipa;
 - c) la nomina di Amministratori Delegati.Le delibere di cui al presente comma sono soggette a previo parere consultivo dell'O.I.C.C. e possono essere assunte solo in conformità a quest'ultima.
10. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.
11. Il Consiglio può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.
12. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, ai sensi della normativa al tempo vigente, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e purché sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi fisicamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 22) - Poteri e rappresentanza

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, gli sono conferite le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non sono riservate dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
2. L'Organo Amministrativo predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse da parte dei cittadini utenti.
3. La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede.
4. Se nominati, la rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti e nell'ambito delle materie oggetto della delega spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, agli Amministratori Delegati.
5. In assenza di nomina di uno o più Amministratori Delegati, per determinati atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma sono conferiti dall'Organo Amministrativo al Direttore Generale.

Art. 23) - Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.
2. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) mantiene i rapporti permanenti con l'Organo di Coordinamento e di Controllo, con i Comuni soci, con la Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';
 - b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali e statali;
 - c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce;
 - d) vigila sull'operato del Direttore Generale, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;
 - e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media.

Titolo V

DIRETTORE GENERALE

Art. 24) - Scelta, responsabilità, compiti, deleghe di rappresentanza, sostituzioni

1. Agli uffici della società è preposto un Direttore Generale i cui compiti sono prefissati dal Consiglio di Amministrazione e dal presente statuto.
2. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa.
3. Non possono ricoprire la carica di Direttore Generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconfiribilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.
4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organo Amministrativo:
 - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
 - b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;

- c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e può proporle la convocazione al Presidente;
 - d) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;
 - e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua competenza;
 - f) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente, od a mezzo di proprio procuratore speciale, alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
 - g) nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento aziendale per la selezione del personale approvato dall'Organo Amministrativo, in attuazione dei provvedimenti di assunzione adottati dall'Organo Amministrativo, presiede le Commissioni di selezione del personale, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti; sottoscrive i contratti di assunzione del personale;
 - h) dirige il personale della Società, adottando, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e di quanto deliberato dall'Organo Amministrativo, i provvedimenti disciplinari;
 - i) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori e nei limiti degli importi stabiliti dall'Organo Amministrativo, provvede alle spese necessarie a garantire la gestione di funzioni e servizi societari; nomina responsabili del procedimento, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;
 - j) firma la corrispondenza ordinaria della Società e tutti gli atti che non siano di esplicita competenza dell'Organo Amministrativo;
 - k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto ad esso delegati/bili o conferitigli dagli altri organi statutari.
5. Al Direttore Generale designato, in carenza di nomina di Amministratore/i Delegato/i, possono essere delegati dall'Organo Amministrativo, mediante rilascio di specifica procura, anche funzioni parziali di rappresentanza legale, quali quelle in tema fiscale, previdenziale, assistenziale, antinfortunistico e di sicurezza.
6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, attività d'impresa o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale, al di fuori della Società, senza la previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
7. L'Organo Amministrativo può nominare uno o più ViceDirettori, da individuare tra il personale direttivo della società, che coadivano il Direttore Generale nelle attività gestionali ed amministrative e sostituiscono lo stesso in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 25) - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.
3. Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui agli articoli da 2403 e 2409 del Codice Civile.
4. Il Compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del loro mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

Art. 26) - Revisione legale

1. La revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci e salvo che la società non sia tenuta agli adempimenti previsti dall'articolo 2409 – bis, comma 2 del Codice Civile.
2. L'assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può incaricare della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione, da scegliersi tra gli iscritti nell'apposito registro.
3. Il compenso del revisore legale o della società di revisione è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

Titolo VII BILANCIO E UTILI

Art. 27) - Esercizio sociale e redazione del Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, entro i termini e con le forme di legge, provvede alla predisposizione e all'adozione del progetto di bilancio d'esercizio, lo sottopone al parere dell'O.I.C.C. e convoca l'Assemblea per la sua approvazione.

Art. 28) - Destinazione degli utili e dividendi

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - il rimanente resta a disposizione dell'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione dal ed entro i termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

Titolo VIII COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI – DIRITTO DI RECESSO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29) - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società ed i Soci, nonché fra i Soci, in merito al presente al presente Statuto, con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, in ordine a: la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà deferita alle decisioni di un Collegio Arbitrale, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla Società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura.

Art. 30) - Il diritto di recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
 - b) la trasformazione della Società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente articolo;
 - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

2. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

3. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo per iscritto con lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo aveva legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

4. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea che potrebbe determinare il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo codice civile.

5. L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoprate. Le azioni inoprate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi, nei limiti di cui all'art. 10. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo del codice civile. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

Art. 31) - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri (ed i termini) ed i compensi. I liquidatori determineranno le modalità della liquidazione, ripartendo il patrimonio secondo le quote di partecipazione azionaria alla Società, evitando, nel possibile, disparità tra soci eventualmente conferenti beni in concessione ed altri soci.

Titolo IX

SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

Art. 32) - Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.C.) ai fini del controllo analogo

1. Ai fini dell'espletamento del controllo analogo da parte dei Comuni soci, è costituito dagli stessi un Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, per brevità di seguito O.I.C.C., che rilascia pareri preliminari alle deliberazioni degli organi sociali competenti (Assemblea od Organo Amministrativo) come specificato al comma 2 del presente articolo, ferme le competenze e le responsabilità civilistiche e statutarie degli organi sociali stessi.

L'O.I.C.C. è composto dal Sindaco di ciascun Comune socio della Società in house o da un suo delegato e si riunisce quante volte occorra sotto la Presidenza del Sindaco a ciò designato, in base a proprio Regolamento di cui l'Organo si doterà.

Ai fini dell'approvazione dei pareri dell'O.I.C.C., ogni socio dispone di voti proporzionali alla propria quota di partecipazione alla società e si applicano i quorum relativi all'organo alla cui deliberazione si riferisce il parere; nei casi di cui al successivo comma 2, lettera d) si applicano i quorum validi per l'Assemblea Ordinaria.

2. L'O.I.C.C per l'espletamento delle sue competenze di Coordinamento e di Controllo analogo, approva obbligatoriamente propri pareri preventivi rispetto agli atti che seguono:

- a) - le deliberazioni di Assemblea Ordinaria di cui all'art.17, comma1;
- b) - le deliberazioni di Assemblea Ordinaria, di cui all'art.17, comma 2;
- c) - le deliberazioni di Assemblea Straordinaria;
- d) il Regolamento previsto dall'articolo 19, comma 10.

3. Gli uffici dell'O.I.C.C non sono onerosi per la Società.

ALLEGATO B

Attuale ripartizione delle azioni in LTA

| Comuni soci | LTA SPA | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | n. azioni V.N. € 1 | in percentuale |
| San Michele al Tagl.to | 645.331 | 20,38235% |
| Portogruaro | 409.176 | 12,92355% |
| San Stino di Livenza | 205.208 | 6,48136% |
| Concordia Sagittaria | 190.427 | 6,01451% |
| Azzano Decimo | 190.427 | 6,01451% |
| Fossalta di Portogruaro | 161.333 | 5,09560% |
| Pasiano di PN | 161.248 | 5,09291% |
| Annone Veneto | 131.878 | 4,16528% |
| Pramaggiore | 131.878 | 4,16528% |
| Chions | 131.878 | 4,16528% |
| Cinto Caomaggiore | 117.288 | 3,70446% |
| Meduna di Livenza | 117.288 | 3,70446% |
| Pravisdomini | 117.288 | 3,70446% |
| Gruaro | 105.487 | 3,33174% |
| Sesto al Reghena | 102.508 | 3,23765% |
| Teglio Veneto | 86.871 | 2,74376% |
| Cordovado | 62.050 | 1,95981% |
| San Vito al Tagliamento | 49.641 | 1,56788% |
| Caorle | 43.435 | 1,37187% |
| Fiume Veneto | 2.022 | 0,06386% |
| Zoppola | 1.549 | 0,04892% |
| San Giorgio Richinvelda | 835 | 0,02637% |
| Valvasone - Arzene | 713 | 0,02252% |
| San Martino al Tagliamento | 273 | 0,00862% |
| Casarsa della delizia | 94 | 0,00297% |
| Totale complessivo | 3.166.126 | 100,000% |

ALLEGATO C

| Comuni soci | LTA SPA | | | | | ABLP SPA | | | | | CAIBTP SPA | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | n. azioni V.N. € 1 | troncate | resto | conguaglio | in perc. | n. azioni V.N. € 1 | troncate | resto | conguaglio | in perc. | n. azioni V.N. | troncate | resto | conguaglio | in perc. |
| San Michele al Tagl.to | 1.086.444 | 1.086.444 | € 0,06 | € 0,18 | 20,38% | - | - | € - | € - | 0,00% | 1.971.073 | 1.971.073 | € 0,02 | € 0,05 | 52,00% |
| Portogruaro | 688.866 | 688.866 | € 0,39 | € 1,07 | 12,92% | 984.301 | 984.300 | € 0,76 | € 2,10 | 16,74% | 265.337 | 265.337 | € 0,42 | € 1,14 | 7,00% |
| San Stino di Livenza | 345.477 | 345.476 | € 0,99 | € 2,72 | 6,48% | 626.692 | 626.692 | € 0,47 | € 1,29 | 10,66% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Concordia Sagittaria | 320.593 | 320.592 | € 0,51 | € 1,39 | 6,01% | 581.552 | 581.551 | € 0,90 | € 2,48 | 9,89% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Azzano Decimo | 320.593 | 320.592 | € 0,51 | € 1,39 | 6,01% | 581.552 | 581.551 | € 0,90 | € 2,48 | 9,89% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Fossalta di Portogruaro | 271.611 | 271.611 | € 0,44 | € 1,20 | 5,10% | - | - | € - | € - | 0,00% | 492.767 | 492.767 | € 0,47 | € 1,29 | 13,00% |
| Pasiano di PN | 271.468 | 271.468 | € 0,34 | € 0,92 | 5,09% | 492.444 | 492.443 | € 0,83 | € 2,28 | 8,38% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Annone Veneto | 222.023 | 222.022 | € 0,61 | € 1,66 | 4,17% | 402.748 | 402.748 | € 0,13 | € 0,34 | 6,85% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Pramaggiore | 222.023 | 222.022 | € 0,61 | € 1,66 | 4,17% | 402.748 | 402.748 | € 0,13 | € 0,34 | 6,85% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Chions | 222.023 | 222.022 | € 0,61 | € 1,66 | 4,17% | 402.748 | 402.748 | € 0,13 | € 0,34 | 6,85% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Cinto Caomaggiore | 197.460 | 197.459 | € 0,68 | € 1,86 | 3,70% | 358.194 | 358.194 | € 0,46 | € 1,25 | 6,09% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Meduna di Livenza | 197.460 | 197.459 | € 0,68 | € 1,86 | 3,70% | 358.194 | 358.194 | € 0,46 | € 1,25 | 6,09% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Pravisdomini | 197.460 | 197.459 | € 0,68 | € 1,86 | 3,70% | 358.194 | 358.194 | € 0,46 | € 1,25 | 6,09% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Gruaro | 177.592 | 177.592 | € 0,16 | € 0,43 | 3,33% | - | - | € - | € - | 0,00% | 322.195 | 322.194 | € 0,54 | € 1,47 | 8,50% |
| Sesto al Reghena | 172.577 | 172.576 | € 0,88 | € 2,40 | 3,24% | 313.054 | 313.053 | € 0,89 | € 2,44 | 5,32% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Teglio Veneto | 146.251 | 146.251 | € 0,28 | € 0,76 | 2,74% | - | - | € - | € - | 0,00% | 265.337 | 265.337 | € 0,42 | € 1,14 | 7,00% |
| Cordovado | 104.464 | 104.463 | € 0,99 | € 2,73 | 1,96% | - | - | € - | € - | 0,00% | 189.527 | 189.527 | € 0,40 | € 1,09 | 5,00% |
| San Vito al Tagliamento | 83.573 | 83.572 | € 0,88 | € 2,41 | 1,57% | - | - | € - | € - | 0,00% | 151.620 | 151.620 | € 0,04 | € 0,10 | 4,00% |
| Caorle | 73.125 | 73.124 | € 0,80 | € 2,18 | 1,37% | - | - | € - | € - | 0,00% | 132.669 | 132.668 | € 0,71 | € 1,94 | 3,50% |
| Fiume Veneto | 3.404 | 3.404 | € 0,13 | € 0,35 | 0,06% | 6.176 | 6.176 | € 0,43 | € 1,17 | 0,11% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Zoppola | 2.608 | 2.607 | € 0,81 | € 2,22 | 0,05% | 4.732 | 4.731 | € 0,97 | € 2,67 | 0,08% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| San Giorgio Richinvelda | 1.406 | 1.405 | € 0,76 | € 2,08 | 0,03% | 2.552 | 2.552 | € 0,06 | € 0,16 | 0,04% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Valvasone - Arzene | 1.200 | 1.200 | € 0,37 | € 1,01 | 0,02% | 2.180 | 2.179 | € 0,92 | € 2,51 | 0,04% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| San Martino al Tagliamento | 460 | 459 | € 0,61 | € 1,67 | 0,01% | 834 | 834 | € 0,02 | € 0,04 | 0,01% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Casarsa della delizia | 158 | 158 | € 0,25 | € 0,69 | 0,00% | 286 | 286 | € 0,10 | € 0,26 | 0,00% | - | - | € - | € - | 0,00% |
| Totale complessivo | 5.330.317 | 5.330.303 | € 14,00 | € 38,37 | 100,00% | 5.879.183 | 5.879.174 | € 9,00 | € 24,66 | 100,00% | 3.790.526 | 3.790.523 | € 3,00 | € 8,22 | 100,00% |

ALLEGATO D

ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI POST FUSIONE

| Comuni soci | LTA SPA POST INCORPORAZIONE | | LTA SPA ANTE INCORPORAZIONE | | DIFFERENZE % |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| | n. azioni V.N. € 1 | in percentuale | n. azioni V.N. € 1 | in percentuale | |
| San Michele al Tagl.to | 3.057.517 | 20,383% | 645.331 | 20,382% | 0,00109% |
| Portogruaro | 1.938.503 | 12,923% | 409.176 | 12,924% | -0,00020% |
| San Stino di Livenza | 972.168 | 6,481% | 205.208 | 6,481% | -0,00024% |
| Concordia Sagittaria | 902.143 | 6,014% | 190.427 | 6,015% | -0,00022% |
| Azzano Decimo | 902.143 | 6,014% | 190.427 | 6,015% | -0,00022% |
| Fossalta di Portogruaro | 764.378 | 5,096% | 161.333 | 5,096% | 0,00026% |
| Pasiano di PN | 763.911 | 5,093% | 161.248 | 5,093% | -0,00017% |
| Annone Veneto | 624.770 | 4,165% | 131.878 | 4,165% | -0,00015% |
| Pramaggiore | 624.770 | 4,165% | 131.878 | 4,165% | -0,00015% |
| Chions | 624.770 | 4,165% | 131.878 | 4,165% | -0,00015% |
| Cinto Caomaggiore | 555.653 | 3,704% | 117.288 | 3,704% | -0,00011% |
| Meduna di Livenza | 555.653 | 3,704% | 117.288 | 3,704% | -0,00011% |
| Pravisdomini | 555.653 | 3,704% | 117.288 | 3,704% | -0,00011% |
| Gruario | 499.786 | 3,332% | 105.487 | 3,332% | 0,00017% |
| Sesto al Reghena | 485.629 | 3,238% | 102.508 | 3,238% | -0,00012% |
| Teglio Veneto | 411.588 | 2,744% | 86.871 | 2,744% | 0,00016% |
| Cordovado | 293.990 | 1,960% | 62.050 | 1,960% | 0,00013% |
| San Vito al Tagliamento | 235.192 | 1,568% | 49.641 | 1,568% | 0,00007% |
| Caorle | 205.792 | 1,372% | 43.435 | 1,372% | 0,00008% |
| Fiume Veneto | 9.580 | 0,064% | 2.022 | 0,064% | 0,00000% |
| Zoppola | 7.338 | 0,049% | 1.549 | 0,049% | 0,00000% |
| San Giorgio Richinvelda | 3.957 | 0,026% | 835 | 0,026% | 0,00001% |
| Valvasone - Arzene | 3.379 | 0,023% | 713 | 0,023% | 0,00001% |
| San Martino al Tagliamento | 1.293 | 0,009% | 273 | 0,009% | 0,00000% |
| Casarsa della delizia | 444 | 0,003% | 94 | 0,003% | -0,00001% |
| Totale complessivo | 15.000.000 | 100,000% | 3.166.126 | 100,000% | 0,000% |

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
AL PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA'
“LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE
SPA” DELLE SOCIETA' “ACQUE DEL
BASSO LIVENZA PATRIMONIO SPA” E
“CAIBT PATRIMONIO SPA”, EX ART.
2501 QUINQUIES DEL CODICE CIVILE**

Signori Azionisti,

Gli Organi Amministrativi di “Livenza Tagliamento Acque S.p.A.”, “Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.” e “CAIBT Patrimonio S.p.A.” sottopongono alla Vostra attenzione la presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 2501- *quinquies* del Codice Civile per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione (in seguito anche solo “Progetto”) tra le tre società, ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

Illustrazione dell’operazione

L’operazione, che è sottoposta all’approvazione dei soci, prevede la fusione per incorporazione in “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.” (in seguito anche “l’incorporante” o LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE o LTA) delle società “Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.” e “CAIBT Patrimonio S.p.A.” (in seguito chiamate anche “incorporate/a” o ABLP e CAIBTP), che, per effetto della fusione cesseranno di esistere autonomamente.

Si ricorda che ABLP e CAIBTP sono state costituite a seguito della scissione di “Acque del Basso Livenza S.p.A.” (o ABL) e “CAIBT S.p.A.” (o CAIBT) effettuata per separare la proprietà delle reti e degli impianti dalla gestione del Servizio Idrico Integrato. Nel 2014 dalla fusione delle due società gestionali è nata LTA, gestore unico del SII nell’Ambito Territoriale Ottimale “Lemene”.

Per effetto della fusione che oggi si intende proporre, le azioni attualmente in circolazione delle società “Livenza Tagliamento Acque S.p.A.”, “Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.” e “CAIBT Patrimonio S.p.A.” saranno annullate ed ai soci saranno attribuite, sulla base dei rapporti di cambio, azioni di nuova emissione della società “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”.

È ragionevole ipotizzare che il processo di fusione possa essere completato entro il secondo semestre del 2016, presumibilmente nei mesi di novembre/ dicembre.

Conseguentemente l’obiettivo degli Organi Amministrativi delle società coinvolte è quello di rendere operativa, quantomeno di fatto, la fusione con il 01 gennaio 2017.

Conseguentemente nel caso in cui l’ultima delle iscrizioni al Registro Imprese dell’atto di fusione avvenga prima del 31/12/2016, in applicazione della previsione del comma 2, secondo periodo dell’articolo 2504- bis del Codice Civile, tutti gli effetti della fusione devono intendersi posticipati al 01 gennaio 2017.

Qualora invece l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro Imprese avvenga in data successiva al 31/12/2016, gli effetti della fusione si avranno da tale data di iscrizione, che costituisce il completamento del processo di fusione, ma è previsto che gli effetti ai quali si riferisce l'articolo 2501 – ter, primo comma, numeri 5) e 6), del Codice Civile e gli effetti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del Dpr 917/1986 siano retrodatati alla data di inizio dell'esercizio dell'incorporante nel corso del quale si ha il compimento del processo di fusione.

La società incorporante "LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.", per effetto della fusione, subentrerà alle società "Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A." e "CAIBT Patrimonio S.p.A." in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a queste ultime - compresi i rapporti processuali - in tutte le attività e passività, i diritti e gli obblighi, e quindi, a titolo puramente esemplificativo, nella titolarità di tutti i beni materiali ed immateriali, dei crediti e debiti, maturati ed a scadere, e più in generale, nell'intero patrimonio di "Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A." e "CAIBT Patrimonio S.p.A.".

Per effetto della fusione il capitale sociale della società incorporante LTA sarà di Euro 15.000.000,00.

Statuto della società risultante dalla Fusione

La società incorporante LTA modificherà il proprio statuto soltanto nell'articolo "5) Capitale sociale" che sarà determinato in Euro 15.000.000.

Essendo uno statuto di recente adozione, perfettamente in linea con le previsioni di legge, si è ritenuto di non apportare altre modifiche.

Lo statuto è allegato **sub. A** al progetto di fusione.

Si segnalano le principali previsioni statutarie.

La denominazione sociale è "Livenza Tagliamento Acque S.p.A.", in sigla anche "LTA S.p.A.".

La società ha sede legale in Portogruaro (VE), presso il Palazzo Municipale. Sono previste una sede secondaria amministrativa a Fossalta di Portogruaro (VE), Via Zannier n.9 e una sede secondaria operativa in Annone Veneto (VE), viale Trieste n.11.

Il capitale sociale sarà di Euro 15.000.000,00, costituito da n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, che potrà essere prorogata con decisione dei soci.

L'oggetto sociale è costituito dall'attività di erogazione del servizio idrico integrato. La società può essere amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri o da un Amministratore Unico. È previsto uno specifico articolo che disciplina il funzionamento dell'Organismo di Controllo Analogo, essendo la società soggetto affidatario "in house providing" del servizio erogato.

Società coinvolte nell'operazione

Le società partecipanti all'operazione sono le seguenti:

- **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.**, con sede in Portogruaro (Ve), Piazza della Repubblica n. 1, capitale sociale Euro 3.166.126,00 interamente versato, suddiviso in n. 3.166.126 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare n. 04268260272, iscrizione al REA n. 380371;
- **ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.p.A.**, con sede in Annone Veneto (Ve), viale Trieste n. 11, capitale sociale Euro 7.993.843,00 interamente versato, suddiviso in n. 7.993.843 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare n. 04046770279, iscrizione al REA n. 360714;
- **CAIBT PATRIMONIO S.p.A.**, con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), Via L. Zannier n. 9, capitale sociale Euro 2.414.366,00 interamente versato, suddiviso in n. 2.414.366 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare n. 04123620272, iscrizione al REA n. 367585.

La società incorporante LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale "Lemene", che coincide con il territorio dei comuni soci, ad eccezione del comune di Morsano al Tagliamento, mentre le società incorporate ABLP e CAIBTP sono le proprietarie delle infrastrutture attraverso le quali il gestore unico eroga il servizio.

Profili giuridici dell'operazione

L'operazione di fusione si concretizzerà come una fusione "per incorporazione" con la quale la società LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE incorporerà le società ABLP e CAIBTP, che cesseranno quindi di esistere come soggetti autonomi.

Le società partecipanti alla fusione non possiedono azioni reciproche, pertanto la presente fusione non è soggetta alle previsioni dell'articolo 2501- bis del Codice Civile, fusione *a seguito di acquisizione con indebitamento*, dell'articolo 2505 del Codice Civile, *Incorporazione di società interamente possedute* e articolo 2505 – bis del Codice Civile, *incorporazione di società possedute al novanta per cento*.

Considerato inoltre che i soci di LTA sono anche soci o di ABLP o di CAIBTP (ad eccezione del Comune di Portogruaro, che è socio di entrambe), e che non esistono altri soci, l'operazione di fusione per incorporazione in LTA di ABLP e CAIBTP è quella che in maniera più semplice e diretta raggiunge lo scopo di unire in un'unica società le tre società attualmente impegnate in modo esclusivo nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato nel medesimo territorio di riferimento, che è l'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale del Lemene, ciascuna con il proprio apporto integrato e reciprocamente inscindibile, in termini di infrastrutture ovvero di capacità gestionale.

Per completezza di informazione, si precisa che i soci di LTA hanno dato indicazioni al Consiglio di Amministrazione della società di avviare l'iter tecnico amministrativo della fusione con le società CAIBTP e ABLP, mentre le assemblee delle società ABLP e CAIBTP (che comprendono tutti i soci coinvolti) hanno deliberato, entrambe in data 28 aprile 2015, di procedere con la fusione oggetto della presente relazione.

Motivazioni economiche dell'operazione di fusione

Il settore idrico è stato interessato, negli ultimi anni, da un crescente numero di interventi legislativi, oltre che dall'effetto di un referendum abrogativo, che hanno profondamente modificato l'assetto normativo nel quale le società del servizio idrico integrato sono chiamate ad operare.

Notevole impatto ha inoltre avuto il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas (AEEGSI) delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici.

La suddetta evoluzione del settore ha spinto numerose società operanti a livello locale a processi di aggregazione, che hanno portato alla creazione di soggetti di maggiori dimensioni, in grado di sfruttare sinergie ed economie di scala.

Tanto premesso le motivazioni economiche che rendono opportuna la fusione sono molteplici.

Si ricorda infatti che l'unico ricavo che conseguono le società patrimoniali è il canone concessorio pagato dalla società gestionale (prima da ABL e CAIBT, ora da LTA società risultante dalla loro fusione), il quale è stato determinato per entrambe sulla base dei principi del *"full cost recovery"* e della ricerca dell'equilibrio economico-finanziario, in misura tale da assicurare sia la copertura delle rate dei mutui residui, che di tutti i costi di gestione, anche considerato che entrambe le società erano e sono prive di dipendenti.

La misura del canone concessorio determina almeno due conseguenze.

La prima conseguenza è l'impossibilità per il gestore (LTA) di vedersi riconoscere ai fini tariffari l'intero importo che corrisponde alle Patrimoniali.

Infatti dal 01/01/2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, commi 13 e 19 del D.L. 201/2011, le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici sono state assegnate all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 20 luglio 2012, di attuazione dell'art. 21, comma 19, del D.L. 201/2011, alla medesima autorità sono state attribuite anche la *"definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio"*, congiuntamente alla *"gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario"*.

Questo ha comportato, tra l'altro, che, per la determinazione della tariffa applicata dalle società gestionali negli anni 2012 e 2013, si sia utilizzato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) adottato dall'AEEG con propria delibera n. 585 del 28/12/2012.

L'effetto di tale nuovo metodo tariffario si è tradotto nella necessità di verificare la compatibilità dell'inserimento in tariffa dell'intero canone concessorio pagato da ABL e CAIBT alle rispettive società patrimoniali. A tal fine entrambe le società hanno formulato apposita richiesta all'AEEGSI la quale, con Delibera n. 317/14/R/IDR, ha ricordato che, come previsto dal comma 22.1 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, *"è fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (FoNI)"*, con questo non accogliendo la proposta di destinazione di una *"parte di FoNI [per il gestore Acque del Basso Livenza (ABL) S.p.A] non a investimenti ma a favore della patrimoniale ABL Patrimonio"*, e di *"una parte di Δ CUITFoNI [per il gestore CAIBT S.p.A] non a investimenti ma a favore di CAIBT Patrimonio S.p.A."*

Di conseguenza resta attualmente a carico del bilancio di LTA (e prima di ABL e CAIBT) la differenza tra il canone fissato per garantire l'equilibrio economico-finanziario di entrambe le Patrimoniali e la quota che può essere inserita in tariffa. Tale problematica con l'incorporazione verrebbe evidentemente risolta.

La seconda conseguenza è che l'ammontare del canone che LTA corrisponde è eccedente rispetto alle necessità finanziarie delle patrimoniali, che si trovano ad accumulare liquidità, che al contempo viene sottratta alla gestionale ed al normale ciclo degli investimenti. Anche tale problematica con la fusione verrebbe evidentemente risolta.

Inoltre va tenuto conto che oramai è in corso da diversi anni una politica nazionale volta a razionalizzare le società partecipate da Enti locali. A tale proposito va ricordato che nel Programma di razionalizzazione delle partecipate locali predisposto dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa del 07/08/2014, si "*propone una strategia di riordino con l'obiettivo di ridurre il numero delle partecipate "da 8.000 a 1.000" nel giro di un triennio, di favorirne l'aggregazione e lo sfruttamento di economie di scala e, anche per questa via, di migliorarne l'efficienza, con benefici per la finanza pubblica...."*, con preferenza, tra le altre, per le società prive di dipendenti o, in senso tecnico, meramente strumentali.

In tal senso, come già anticipato nella lettera inviata a mezzo PEC a tutti i comuni azionisti il 23/03/2015 da LTA, avente ad oggetto: *Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute da Enti locali. Legge di stabilità 2015*, si può ritenere che tale operazione comporterà un risparmio:

per i soci di Acque del Basso Livenza Patrimonio Spa di € 64.500,00 ca medi annui;
per i soci di CAIBT PATRIMONIO SPA di € 52.500,00 ca medi annui.

Infine va ancora ricordato che la scissione che ha dato origine a CAIBTP e ABLP ha ovviamente comportato una notevole riduzione della patrimonializzazione delle società gestionali (ABL e CAIBT ora LTA) che è stata tradotta dal sistema bancario come una riduzione del merito di credito, rendendo più difficile l'accesso al credito delle gestionali (ora LTA). Con la fusione, aumentando la patrimonializzazione, LTA rafforzerebbe il proprio merito creditizio (*rating*).

Determinazione del Rapporto di Cambio

Introduzione

Il rapporto di cambio tra le azioni della società incorporante “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.” e le azioni delle società incorporate “Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.” e “CAIBT Patrimonio S.p.A.” è stato determinato dagli Organi Amministrativi delle tre società sulla base dello specifico valore percentuale attribuito ad ognuna delle società coinvolte, come meglio specificato in seguito.

Non sarebbe possibile determinare il rapporto di cambio tra le società senza aver ben chiare le vicende che le hanno coinvolte, portandole alla situazione attuale, che brevemente si riassumono.

Storicamente le due società di gestione, già derivanti dalla trasformazione dei consorzi in aziende speciali e successivamente in società per azioni, esistevano fin dagli anni cinquanta.

Nel tempo avevano realizzato le reti, i serbatoi, i depuratori e gli altri impianti necessari a garantire il SII nel territorio di competenza, beneficiando di fondi dei comuni, di contributi statali, e degli utili della gestione.

In seguito alla suddivisione del territorio nazionale in Ambiti Territoriali Ottimali, individuati in base a criteri sia amministrativi che di razionalità organizzativa, e quindi a seguito della costituzione dell’Ambito ora Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale del Lemene (in seguito anche ATOI o CATOI), organo cui il trasferimento delle funzioni facenti capo ai comuni consorziati in ordine al SII è avvenuta a decorrere dal 01/01/2011, Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. si sono trovate ad operare nello stesso Ambito Territoriale Ottimale.

Ciò in quanto l’ATOI, con propria delibera n. 11 del 29/12/2010, prendeva atto della suddivisione del territorio in due macroaree coincidenti con i territori già gestiti dalle due società di gestione ABL e CAIBT, e con la delibera n. 13, in pari data, affidava loro la gestione del SII sul territorio di reciproca competenza, con l’obiettivo comunque dichiarato sin dal 2008, di adoperarsi affinché le suddette società, in prospettiva, si fondessero.

Nel frattempo, in ragione di quanto previsto dall’art. 23-bis, comma 8, lettera e) del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 come successivamente modificato dal D.L. 135/2009 convertito nella L. 166/2009, in relazione alla situazione soggettiva nella quale si trovavano entrambe le società al tempo, sia rispetto all’affidamento del servizio che rispetto all’ATO, sorgeva la necessità della loro trasformazione in società miste mediante cessione di una quota

pari almeno al 40% ad un socio privato, al fine di mantenere l'affidamento del servizio.

Va precisato che l'articolo 143 del D.Lgs. n. 152/2006, tutt'ora in vigore, dispone che *“gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”*.

Ciò premesso sia ABL che CAIBT avviavano quindi l'iter di scissione parziale proporzionale delle infrastrutture di proprietà, utilizzate per la gestione del SII, con l'obiettivo di conferirle ad una propria società patrimoniale interamente pubblica, in vista della privatizzazione della gestione.

Nascevano quindi ABLP e CAIBTP, costituite in seguito all'operazione di scissione parziale proporzionale deliberata tra il 2010 ed il 2011 da entrambe le società di gestione ABL e CAIBT, ciascuna (patrimoniale) insistente sul medesimo territorio comunale di riferimento delle relative gestionali e proprietarie soltanto degli *“acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche”* che concedono in uso alle società gestionali per l'erogazione del SII, avendo come uniche passività i debiti residui contratti per realizzare le infrastrutture.

Dalla scissione in poi le società gestionali (ora LTA), pagano alle società patrimoniali per l'utilizzo delle infrastrutture, un canone di concessione tale da garantire il pagamento dei debiti residui che le società avevano contratti per realizzarle oltre a quanto necessario per garantire l'equilibrio economico della gestione (il pagamento quindi delle spese generali e comunque il pareggio di bilancio) (art. 153 D.Lgs. 152/2006).

Successivamente, il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato l'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 come successivamente modificato dal D.L. 135/2009 convertito nella L. 166/2009, rivoluzionando lo scenario operativo nel quale era maturata a suo tempo la decisione di scorporare il patrimonio di entrambe le società perché confluisse, per i motivi predetti, ciascuno nella società patrimoniale di riferimento, e rilanciava le cosiddette *“società in house”*.

Tale tipologia societaria, in quanto totalmente pubblica e soggetta a controllo analogo da parte dei suoi soci, ha riacquisito quindi, da allora, idoneità piena, rispetto all'indirizzo politico originario già manifestato dai Comuni soci, ad essere

oltreché soggetto affidatario della gestione del servizio anche soggetto proprietario delle infrastrutture del SII.

Più recentemente la Consulta d'Ambito per il SII nell'ATO Interregionale del Lemene, con propria delibera n. 20 del 17 dicembre 2013 ha fornito *"l'indicazione, ad ABL S.p.A. e CAIBT S.p.A., di realizzare una fusione ex art.2501 e seguenti C.C., secondo le linee di cui alle lettere da F) a J), ai fini di ricevere il definitivo affidamento in house providing del servizio idrico integrato per un periodo coerente con l'approvando Piano d'Ambito..."*.

Nel corso del 2014 le due società gestionali derivanti dalla scissione sopra ricordata, ABL e CAIBT, si sono fuse, dando origine ad LTA, che ha acquisito l'affidamento *in house* di gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale "Lemene".

Questo breve riepilogo consente di chiarire i rapporti esistenti tra le società coinvolte ed il rapporto di strumentalità esistente tra le società Patrimoniali e la società gestionale LTA.

Va inoltre precisato che i comuni soci di LTA sono anche soci o di ABLP o di CAIBTP (il solo comune di Portogruaro è socio di entrambe).

Metodo di valutazione seguito

Sulla base delle premesse sopra riportate, gli Organi Amministrativi delle società hanno ritenuto non applicabili i metodi di valutazione tradizionali per le peculiarità che contraddistinguono le società Patrimoniali:

Queste ultime infatti:

- sono proprietarie soltanto delle reti, degli impianti e delle altre infrastrutture funzionali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte della società di gestione che opera in regime di monopolio naturale. Si tratta quindi di beni non vendibili, peraltro realizzati in gran parte a carico della fiscalità generale;
- hanno un passivo rappresentato esclusivamente dai debiti contratti per realizzare le infrastrutture non finanziate dalla fiscalità generale;
- non hanno la possibilità di "offrire" servizi ad altri clienti, quindi non hanno mercato in quanto sono sostanzialmente degli strumenti creati per mantenere la proprietà delle reti ed impianti totalmente pubblica e non dei soggetti costituiti per esercitare una vera e propria attività economica.

Tanto premesso si evidenziano di seguito succintamente i motivi per i quali i tradizionali metodi valutativi proposti dalla dottrina, non sono stati ritenuti adeguati.

Metodo patrimoniale. Il principale motivo che rende inapplicabile tale metodo valutativo è che le reti idriche, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche che sono di proprietà pubblica tali debbono restare, come stabilito dall'art. 143, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Tali beni non sono quindi cedibili in quanto integrano un vincolo di destinazione pubblicistico afferente alla natura del servizio al quale sono asserviti che soddisfa un bisogno sociale primario.

Ad ulteriore conferma dell'inapplicabilità del metodo si rileva che, al fine di garantire il suddetto servizio primario le relative infrastrutture vengono realizzate nel territorio dei Comuni senza tener conto della convenienza economica derivante dalla loro realizzazione, ma al solo fine di garantire a tutta la popolazione indistintamente tale servizio.

Le reti devono essere realizzate per garantire il servizio, anche se i ricavi conseguibili non saranno mai sufficienti a giustificarne la realizzazione; anche se economicamente non converrebbe realizzarle.

L'impossibilità di confrontarne il valore con altri beni simili (in quanto non cedibili), né quella di ritrarre un canone di mercato dalla loro proprietà, non consente l'applicazione di questo metodo valutativo.

Metodo reddituale. Come sopra precisato, le società Patrimoniali non possono conseguire ricavi di mercato dai beni in proprietà. La combinazione delle disposizioni normative e tariffarie prevede che le infrastrutture siano concesse in uso al gestore del servizio, con il solo ribaltamento del costo relativo all'ammortamento dei mutui relativi al finanziamento delle stesse.

Non è quindi individuabile un reddito economicamente rilevante sulla base del quale valutare le società.

Anzi la vocazione tipicamente pubblicistica dei beni *de quo* combinata alle recenti regole tariffarie che la società di gestione è tenuta ad applicare porterebbero le due società in perdita sistematica negli anni futuri.

Non conseguendo quindi le società patrimoniali un reddito economicamente rilevante, ma soltanto un risultato di bilancio che è conseguenza di una canone determinato in funzione dei costi e dei debiti da ripagare, tale metodo valutativo non può trovare applicazione.

Metodo misto patrimoniale reddituale. Non può essere applicato perché semplicemente è la sintesi dei due metodi precedenti, che non sono utilizzabili.

Metodi finanziari. L'applicazione dei metodi finanziari presuppone l'attualizzazione di flussi di cassa futuri e normalizzati. Ma i flussi di cassa che conseguiranno le società

patrimoniali non sono utilizzabili ai fini di una valutazione in quanto sono semplicemente gli importi necessari al pagamento dei debiti residui delle società patrimoniali, e sono destinati a scendere con il proseguire del pagamento delle rate dei mutui.

Non si tratta di flussi finanziari derivanti da un'attività economica, ma flussi indotti da una situazione debitoria pregressa alla loro costituzione.

Non essendo applicabili i metodi tradizionali, gli Organi Amministrativi hanno dovuto individuare altri parametri per determinare il valore reciproco delle tre società ai fini della determinazione dei concambi di fusione.

Le considerazioni svolte hanno portato a dare risalto al nesso di strumentalità che esiste tra le società patrimoniali (ABLP e CAIBTP) ed il gestore LTA, e più precisamente al nesso di strumentalità che esiste tra le reti e gli impianti di proprietà delle società patrimoniali, tra il territorio nel quale insistono ed il servizio che consentono al gestore di erogare (a livello di metri cubi, ricavi attesi ecc).

Inoltre la valorizzazione delle società non può che essere interdipendente in quanto le società Patrimoniali non hanno altra funzione che concedere l'utilizzo delle reti e degli impianti al gestore ed il gestore non può esercitare l'attività senza le reti e gli impianti delle società Patrimoniali.

Rilevato che ABLP e CAIBTP considerate assieme hanno esattamente gli stessi soci di LTA (in quanto quest'ultima è espressione della fusione delle precedenti gestionali ABL e CAIBT), si è dapprima focalizzata l'attenzione su quale potrebbe essere il valore reciproco delle due società patrimoniali.

Partendo da tali premesse è risultato subito chiaro che il valore reciproco tra le società Patrimoniali non poteva che essere identico al valore reciproco attribuito alle società gestionali al momento della loro fusione (avvenuta meno di un anno fa).

La dotazione infrastrutturale, il peso dell'indebitamento e l'ammontare dei costi generali di gestione delle rispettive società Patrimoniali è stato infatti considerato nelle valorizzazioni utilizzate per la fusione delle società gestionali.

Il valore delle società Patrimoniali, inteso nel senso assunto nei ragionamenti che precedono, è entrato direttamente nella determinazione dei redditi medi normalizzati delle due gestionali, in quanto tra i costi era compreso il canone concessorio pagato da ogni gestionale alla propria patrimoniale per consentire il pagamento dei mutui e la copertura dei costi di gestione.

Ancora di più il valore delle Patrimoniali trovava espressione nell'ulteriore parametro utilizzato per le valorizzazioni, i metri cubi erogati.

In tale parametro, più che in ogni altro, si ritiene sia riconoscibile il valore delle società patrimoniali: è la misura del servizio che rendono possibile erogare. I metri cubi sono erogati anche attraverso le infrastrutture delle Patrimoniali.

L'incidenza reciproca dei metri cubi erogati si mantiene sempre attorno al 60% per i metri cubi erogati da ABL ed al 40% per i metri cubi erogati da CAIBTP.

Sulla base delle considerazioni effettuate si è assunto che il valore reciproco delle società Patrimoniali fosse esattamente pari al valore reciproco attribuito alle società gestionali ai fini della loro fusione, conclusasi poco più di un anno fa (dicembre 2014).

| CAIBTP | ABLP |
|--------|--------|
| 39,20% | 60,80% |

Attribuire alle società Patrimoniali lo stesso valore reciproco attribuito alle società gestionali in occasione della loro fusione in LTA, essendo i soci delle gestionali fuse esattamente gli stessi e con le stesse percentuali di partecipazione al capitale sociale delle Patrimoniali che ora si fondono, determina la conseguenza che in ogni caso, quale che sia il valore assoluto ad esse attribuibile, i soci avranno nella società incorporante LTA esattamente la stessa percentuale di partecipazione al capitale sociale che hanno attualmente.

In questa situazione il valore attribuito alle società coinvolte non ha rilevanza in senso assoluto, ma è solo un elemento di calcolo dei concambi.

Si ricorda che obiettivo delle valorizzazioni ai fini dei concambi di fusione non è il valore assoluto dei singoli soggetti coinvolti, ma il loro valore reciproco.

Determinato così il valore reciproco delle società Patrimoniali, non ha alcuna utilità determinare un valore economico per LTA, in quanto non varieranno le percentuali di partecipazione al capitale sociale dei soci, che in LTA rimarranno gli stessi, tra prima e dopo la fusione.

Per tale motivo, per determinare i rapporti ai fini del concambio, comunque matematicamente necessari, per LTA ed ABLP è stato assunto il valore del patrimonio netto al 31/12/2014, mentre per CAIBTP è stato assunto un valore che rappresenta il 39,20% del valore complessivo di ABLP e CAIBTP.

Difficoltà di valutazione

Non si sono incontrate particolari difficoltà di valutazione.

Si evidenzia soltanto che non sono stati applicati gli ordinari metodi di valutazione (se non in via indiretta facendo riferimento alle valutazioni effettuate al momento della fusione delle gestionali), viste le peculiarità delle società Patrimoniali.

Rapporto di cambio e criteri seguiti per la sua determinazione

Valore delle società ai fini del rapporto di cambio

Il valore delle società partecipanti alla fusione utilizzato ai fini del concambio è il seguente:

- Livenza Tagliamento Acque SpA, Euro 14.607.432, pari al 35,54% del totale;
- Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A., Euro 16.111.567, pari al 39,19% del totale;
- Caibt Patrimonio S.p.A., Euro 10.387.721, pari al 25,27% del totale.

Il valore totale assunto per le società coinvolte è di Euro 41.106.720.

Criteri utilizzati per la determinazione dei rapporti di cambio

Poiché l'operazione di fusione coinvolge tre società, nella quale una società incorpora le altre due società partecipanti, e poiché si è ritenuto di determinare il capitale sociale della società incorporante successivo alla fusione nella misura esatta di Euro 15.000.000, costituito da altrettante azioni del valore nominale di un euro, si è reso necessario determinare tre distinti rapporti di cambio, uno per ogni società.

Si è dapprima determinato il numero di azioni da attribuire ai soci di ogni società coinvolta avendo a riferimento il valore complessivamente attribuito alle società e quello relativo di ognuna, ipotizzando di dover distribuire un numero di azioni complessive pari a 15.000.026 (del valore nominale di un euro ciascuna).

Ne sono risultate le seguenti attribuzioni delle azioni:

- ai soci di LTA n. 5.330.317 azioni, pari al 35,353% del totale;
- ai soci di ABLP n. 5.879.183 azioni, pari al 39,194% del totale;
- ai soci di CAIBTP n. 3.790.526 azioni, pari al 25,270% del totale.

Sulla base di questo numero di azioni di LTA attribuite sono stati determinati i valori di cambio ai quali le azioni attualmente possedute dai soci di LTA, ABLP, CAIBTP devono essere scambiate con le azioni di LTA post fusione.

Rapporto di cambio "Livenza Tagliamento Acque S.p.A."

L'attribuzione ai soci di "Livenza Tagliamento Acque S.p.A." del 35,353% delle azioni della società "LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A." post fusione, ha comportato la

determinazione di un rapporto di cambio di **1,6835454** azioni ordinarie di “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.” di nuova emissione da assegnare agli attuali soci di “Livenza Tagliamento Acque S.p.A.” per ogni azione attualmente posseduta, con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all’unità.

Così operando le azioni complessivamente emesse saranno in realtà 5.330.303, perciò 14 in meno di quelle teoricamente spettanti.

Di conseguenza, al fine di compensare la perdita dei resti infrazionabili, è previsto un conguaglio di Euro 38,37 (trentotto virgola trentasette) a favore dei soci di LTA ed a carico di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, sulla base del valore economico attribuito ai fini dei rapporti di cambio di ogni azione LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE di Euro 2,74 (due virgola settantaquattro).

Per effetto dei meccanismi di calcolo suddetti, all’effetto della fusione LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE attribuirà ai propri attuali soci n. 5.330.303 azioni ordinarie del valore ciascuna di un euro.

Rapporto di cambio “Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.”.

L’attribuzione ai soci di “Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.” del 39,194% delle azioni della società “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”, ha comportato la determinazione di un rapporto di cambio di **0,7354639** azioni ordinarie di “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.” di nuova emissione da assegnare ai soci di “ABL Patrimonio S.p.A.” per ogni azione posseduta, con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all’unità.

Così operando le azioni complessivamente emesse saranno in realtà 5.879.174, perciò 9 in meno di quelle teoricamente spettanti.

Di conseguenza, al fine di compensare la perdita dei resti infrazionabili, è previsto un conguaglio di Euro 24,66 (ventiquattro virgola sessantasei) a favore dei soci di ABLP ed a carico di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, sulla base del valore economico attribuito ai fini dei rapporti di cambio di ogni azione LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE di Euro 2,74 (due virgola settantaquattro).

Per effetto dei meccanismi di calcolo suddetti LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE attribuirà ai soci di ABLP n. 5.879.174 azioni ordinarie del valore ciascuna di un euro.

Rapporto di cambio “Caibt Patrimonio S.p.A.”

L’attribuzione ai soci di “Caibt Patrimonio S.p.A.” del 27,270% delle azioni della società “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”, ha comportato la determinazione di un rapporto di cambio di **1,5699881** azioni ordinarie di “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE

S.p.A.” di nuova emissione da assegnare ai soci di “Caibt Patrimonio S.p.A.”, per ogni azione posseduta, con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all’unità.

Così operando le azioni complessivamente emesse saranno in realtà 3.790.523, perciò 3 in meno di quelle teoricamente spettanti.

Di conseguenza, al fine di compensare la perdita dei resti infrazionabili, è previsto un conguaglio a carico di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE a favore dei soci di CAIBTP di complessivi Euro 8,22 (otto virgola ventidue), sulla base del valore economico di ogni azione LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE di Euro 2,74 (due virgola settantaquattro).

Per effetto dei meccanismi di calcolo suddetti LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE attribuirà ai soci di “Caibt Patrimonio S.p.A.” n. 3.790.523 azioni ordinarie del valore ciascuna di un euro.

Complessivamente LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE emetterà esattamente numero 15.000.000 nuove azioni ordinarie del valore di un euro ciascuna.

Si precisa che l’importo di Euro 1.425.665, pari al maggior capitale sociale che avrà la società “Livenza Tagliamento Acque S.p.A.” rispetto alla somma degli attuali capitali sociali delle tre società coinvolte sarà liberata mediante imputazione al capitale sociale di parte dell’esistente riserva straordinaria di LTA.

Modalità di assegnazione delle azioni

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie attualmente esistenti delle società “Livenza Tagliamento Acque S.p.A.”, “Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.” e “Caibt Patrimonio S.p.A.” verranno annullate e concambiate con azioni di nuova emissione della società “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”, secondo i suddetti rapporti di cambio.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Data di efficacia dell’operazione e data di godimento delle azioni ordinarie

Obiettivo primario del presente progetto è quello di dare effetto alla fusione con il 01 gennaio 2017.

Tenuto conto delle tempistiche previste dalla legge per il completamento dell'iter di fusione, l'atto di fusione sarà presumibilmente stipulato nell'ultimo trimestre del 2016, probabilmente nei mesi di novembre o dicembre.

Pertanto nel caso in cui l'ultima delle iscrizioni al Registro Imprese dell'atto di fusione avvenga prima del 31/12/2016, in applicazione della previsione del comma 2, secondo periodo dell'articolo 2504- bis del Codice Civile, tutti gli effetti della fusione devono intendersi posticipati al 01 gennaio 2017.

Qualora invece l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro Imprese avvenga in data successiva al 31/12/2016, la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell'incorporante è retrodatata a quella di inizio dell'esercizio dell'incorporante nel corso del quale si ha il compimento del processo di fusione. In tal caso sono retrodatati alla medesima data gli effetti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del Dpr 917/1986.

In quest'ultimo caso il momento dal quale le azioni della società incorporante, attribuite ai soci delle incorporate, parteciperanno agli utili è retrodatato alla data di inizio dell'esercizio dell'incorporante nel corso del quale si ha il compimento del processo di fusione.

Si precisa che eventuali utili conseguiti dalle società coinvolte fino al momento di effetto della fusione, saranno iscritti tra le riserve di patrimonio netto della società incorporante.

Riflessi tributari della fusione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti delle imposte dirette. Ai sensi dell'articolo 172 della Legge 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui Redditi – "TUIR") infatti, la fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai partecipanti (società fuse, società risultante dalla fusione e anche azionisti).

In particolare, in capo alle società incorporate, il trasferimento del patrimonio non dà luogo a realizzo di plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite, incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dalla società incorporante sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo alle società incorporate (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto dei rapporti di cambio delle azioni ed i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali, compreso l'avviamento, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante e non hanno riconoscimento fiscale, salvo che non si opti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR o dall'articolo 15 del D.L. 29/11/2008 n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Le eventuali riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società incorporate dovranno essere ricostituite nel bilancio della società incorporante.

Valutazioni degli Organi Amministrativi sulla ricorrenza del diritto di recesso

Il progetto di fusione è corredato dalla presente relazione degli organi amministrativi ex articolo 2501- *quinquies* del Codice Civile, mentre non sono state predisposte le situazioni patrimoniali ex articolo 2501- *quater* del Codice Civile, né la relazione degli esperti ex articolo 2501- *sexies* del Codice Civile.

Ciò presuppone che la fusione possa essere approvata solo con il consenso unanime dei soci.

Conseguentemente poiché tutti i soci di "Livenza Tagliamento Acque S.p.A.", "Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A." e "Caibt Patrimonio S.p.A." concorreranno alla decisione di fusione, per nessuno si verificheranno i presupposti per l'esercizio del diritto recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Annone Veneto – Fossalta di Portogruaro – Portogruaro li, 23 giugno 2016